



il Tribunale osserva quanto segue:

sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante ex art. 268 comma 2 CCII, trattandosi di creditore della somma di € 73.953,26 in forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;

il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 2 CCII;

la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati non inferiore a € 50.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dal ricorrente;

sussiste il presupposto soggettivo di cui all'art. 2 lett. c) e d) CCII, non risultando il debitore assoggettabile alla liquidazione giudiziale;

sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non risultando avanzate dal resistente domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 268 comma 2 e 2 comma 1 lett. b) CCII risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:

- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo;
- un debito erariale di € 75.512,40, senza che risultino rateazioni;
- il pignoramento negativo.

La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi (art. 2 comma 1 lett. a) CCII), bensì a vera e propria insolvenza (art. 2 comma 1 lett. b) CCII), sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore.

Va poi richiamato l'art. 270 comma 5 CCII, secondo cui: *“Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.”* e pertanto va precisato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata:

- nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 268 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **FANCON STEFANO**, nato a , il e residente in



FNCSEFN66E24L157T, quale titolare dell'impresa individuale FANCON STEFANO ALLEVAMENTO, con sede legale in , C.F. FNCSEFN66E24L157T;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Liquidatore la dott.ssa Veronica Quarto;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- ove si tratti di imprenditore, pubblicata nel registro delle imprese;
- quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore.

Vicenza, 09/07/2026.

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100